



UNIONCAMERE



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DEL SETTORE MODA – ANNUALITÀ 2025

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, C.F. 01484460587, rappresentata dal Segretario generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Via Meravigli 9/b – Milano, cod.fis.09920840965, rappresentata dalla Dott.ssa Monica Mauri, nata a Milano il 22/12/1966, cod. fis. MRAMNC66T62F205J

dall'altra parte

VISTO

- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- il D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 cit. e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;
- il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 87/357/CEE del Consiglio;
- il D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003 n. 229;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del consiglio e le direttive del parlamento europeo e del consiglio 96/73/CE e 2008/121/ce testo rilevante ai fini del SEE;
- il D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
- la Legge 26 novembre 1973, n. 883, disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;
- la Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
- Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante «Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
- il D.lgs. 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle

calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

- D.lgs. 9 giugno 2020, n. 68. Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PREMESSO CHE

- l'art. 18, par. 5 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 1, par. 1 del Regolamento (UE) 2019/1020 pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'art. 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali, tra gli altri, la salute, la sicurezza in generale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 11, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/1020 le autorità di vigilanza del mercato eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio;
- il punto 23 dell'allegato I del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, relativo alle "Calzature", individua nel Ministero dello sviluppo economico – ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito "Ministero") l'autorità di vigilanza competente dell'applicazione:
 - della Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
 - del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante "Recepimento della direttiva 94/11/CE [...] cit.";
 - del D.lgs. 15 novembre 2017, n. 190;
- il punto 24 dell'allegato I del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, relativo ai "Prodotti tessili", individua nel Ministero l'autorità di vigilanza competente per l'applicazione:
 - del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del consiglio e le direttive del parlamento europeo e del consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
 - della L. 26 novembre 1973, n. 883;
 - del D.lgs. 15 novembre 2017, n. 190;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 9 giugno 2020 n. 68 (Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimo e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018) "l'attività di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 190 del 2017 "le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/Ce, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura [...]";
- ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2, comma 2 lett. c) della L. 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. le Camere di commercio, svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente previste dalla legge;
- l'art. 7 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano,

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti ora previsti nel Regolamento (UE) 2019/1020 stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2025 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su prodotti tessili, calzaturieri e i prodotti che utilizzano i termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati;
- l'accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 N. 241, del 26 novembre 2024, per la realizzazione di attività di vigilanza nell'ambito del nuovo Regolamento sulla sicurezza dei prodotti tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy e l'Unioncamere, prevede all'art. 1, comma 2 la realizzazione di un'efficace vigilanza del mercato, su una serie di prodotti del settore moda (tessile, calzature e cuoio, pelle e pellicce), acquistati anche tramite catene di approvvigionamento digitale e presenta le necessarie disponibilità economiche.
- per la definizione analitica delle attività l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero una proposta progettuale, approvata dal Ministero e che rappresenta parte integrante dell'Accordo (Art. 5 c.3)
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle maggiormente impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono assicurare la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 L'OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo all'anno 2025 e finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di prodotti del settore moda, "tessili", "calzature", "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati" ai requisiti di etichettatura previsti dalla normativa richiamata in premessa.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 LE ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispose il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la

predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica, altresì, le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con i Laboratori

Unioncamere, per il tramite della società Dintec, cura i rapporti convenzionali con Laboratori accreditati per gli ambiti delle calzature e dei prodotti in pelle, cuoio, pelliccia e con i laboratori indicati dalla L. 26 novembre 1973, n. 883 per l'ambito dei prodotti tessili che intendono eseguire i controlli sui prodotti oggetto della presente convenzione.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Assistenza tecnico-giuridica

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica segreteria.legislativo@unioncamere.it.

e) Supporto informativo

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato

Unioncamere predispose strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

g) Erogazione delle risorse economiche

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n.1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con i laboratori accreditati

La Camera di commercio affida le analisi di campione previste nella presente convenzione a Laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il Laboratorio accreditato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il Laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dei requisiti previsti, ovvero dell'accreditamento nell'ambito delle calzature e dei prodotti in pelle, cuoio e pelliccia, e rientrino fra quelli indicati dalla L. 883/73 per i prodotti tessili, e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

e) Supporto informativo

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3 L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione. Sono riconosciute le ispezioni realizzate dalla Camera di commercio **a partire dal 2 gennaio 2025.**

Ogni ispezione si compone tassativamente del controllo **visivo/formale di quattro prodotti appositamente acquistati in un unico esemplare e successivamente sottoposti ad analisi di campione.**

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a Laboratori accreditati e che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e ad analisi di campione n.4 prodotti così suddivisi: **n. 3 prodotti commerciali e n. 1 prodotto di medio-alta gamma.**

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART. 4 LE MODALITÀ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI

La Camera di commercio si impegna ad acquistare i prodotti sia in luoghi fisici che online, utilizzando a tale scopo la procedura operativa elaborata dal Gruppo di lavoro Ministero- Sistema Camerale per la vigilanza online.

ART. 5 I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1 – Criteri di rimborso attività ispettiva

Prodotti	ISPEZIONE				
	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 3 prodotti commerciali (75%) e spese di spedizione ai fini dello svolgimento delle analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 1 prodotto di alta gamma (25%) e spese di spedizione ai fini dello svolgimento delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 prodotti e spese di spedizione ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per le analisi di campione svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Tessile	€ 600,00	€ 855,00	€ 1.400,00	€ 2.255,00	€ 1.600,00
Calzature	€ 600,00	€ 840,00	€ 1.300,00	€ 2.140,00	€ 1.000,00
Cuoio/Pelle/ Pelliccia	€ 600,00	€ 900,00	€ 1.400,00	€ 2.300,00	€ 1.600,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 600,00, esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale e analisi di campione su n. 4 prodotti così suddivisi: n. 3 prodotti commerciali e n. 1 prodotto di alta gamma.

Sono ammissibili compensazioni economiche nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio così come indicato nell'Allegato 1.

Tuttavia, nel caso in cui i preventivi di spesa delle analisi di campione e/o dell'acquisto prodotti superino il limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 6 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle

assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 7 LE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Unioncamere.

ART. 8 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Camera di commercio trasmette, all'indirizzo di posta certificata dell'Unioncamere unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute e adeguatamente documentate, tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione **entro il 31 marzo 2026**.

ART. 9 LE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 10 LA DURATA

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2026

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati, liquidate le correlate spese e trasmessa la relativa rendicontazione ad Unioncamere con le modalità previste nell'art. 8 della presente convenzione.

ART. 11 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno

oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per l'**UNIONCAMERE**

Il Segretario generale (Giuseppe Tripoli)

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
e s.m.i.*

Per la **CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
MILANO MONZA BRIANZA LODI**

(Monica Mauri)

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
e s.m.i.*

ALLEGATO N. 1

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 8.910,00.

Tab.2 - Programmazione ispettiva ed economica

	A	B	C	D	E	F
Categoria di prodotti da sottoporre a vigilanza	Numero ispezioni assegnate alla CCIAA	Totale rimborso per numero ispezioni svolte dalla CCIAA (B=A*600;00 €)	Totale rimborso massimo per l'acquisto di n. 3 prodotti commerciali (75%) e spese di spedizione ai fini dello svolgimento delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per l'acquisto di n. 1 prodotto di alta gamma (25%) e spese di spedizione ai fini dello svolgimento delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per lo svolgimento delle analisi di laboratorio su n. 4 prodotti acquistati (3 commerciali, 1 di alta gamma) (Iva inclusa)	TOTALE rimborso massimo complessivo a beneficio della CCIAA (F=B+C+D+E)
1 abbigliamento adulto 1 tessile casa	2	€ 1.200,00	€ 1.710,00	€ 2.800,00	€ 3.200,00	€ 8.910,00
					Totale	€ 8.910,00